

PEC

Ministero dell'Ambiente

Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 – Roma
aia@pec.minambiente.it

I.S.P.R.A.

Via Vitaliano Brancati n. 48
00144 – Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Voghera, 30/09/2019

Nostro Rif.: P039/2019

Oggetto: Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica della Società Voghera Energia SpA sita nel Comune di Voghera (PV) – DM 000079 del 13/02/2014: Trasmissione Azioni richieste secondo le indicazioni riportate nel rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria Prot. ISPRA 2019/53319 del 12/09/2019

Vs. rif.: DM 000079 del 13/02/2014; E.prot. DVA.I.002923.24-12-2018

Con riferimento alla Vs. comunicazione 2019/53319 del 12/09/2019 Vi informiamo che abbiamo provveduto a:

- Apportare le modifiche alla nomenclatura dei parametri presenti nei files di archivio per allinearsi pienamente a quanto previsto del d.d.s.4343/2010;
- Riportare nei Rapporti di prova sugli scarichi la corretta dicitura di volume totale giornaliero ed a fornire indicazione se si sono verificati eventi meteorici nei precedenti tre giorni.

In merito alla Vs. richiesta relativa all'analisi dell'evento del superamento del valore limite del parametro CO occorso al punto di emissione E2 in data 26/4/2017, si precisa che l'evento è accaduto in data 24/04/2017 e che l'indice di disponibilità di 75,7% come indicato nel report giornaliero emesso dal PC-SME all'epoca è stato ottenuto considerando solamente i dati elementari strumentalmente validi acquisiti con codice monitor 30, cui corrisponde la marcia sopra il minimo tecnico, diversamente da quanto indicato nel manuale del SW, e a quanto previsto dalla sua definizione (l'indice di disponibilità della media oraria è infatti definito come rapporto tra il numero dei dati elementari strumentalmente validi e il numero di dati tecnicamente acquisibili nell'ora) per cui devono essere considerati tutti i dati elementari validi acquisiti nell'ora indipendentemente dal loro codice monitor.

Nell'elaborazione della media oraria dell'ora ibrida, che comunque correttamente è stata considerata come ora di marcia regolare dal momento che i dati elementari acquisiti con codice monitor 30 sono oltre il 70%, diversamente da quanto previsto dal punto 1 lettera e) dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi per cui la media oraria deve essere calcolata prendendo tutti i dati elementari



strumentalmente validi acquisiti nell'ora (senza considerare lo stato impianto), il modulo BFdata aveva considerato solo i dati elementari con codice 30, cioè acquisiti sopra il minimo tecnico.

L'ID per quest'ora corretto è dato da $712/720 = 98,99\%$ e il valore della media oraria corretta risulta pari a 101,37.

Inoltre la registrazione di alcuni valori in ERR è dovuta sia al raggiungimento del fondoscala (nel caso di picchi emissivi) sia alla mancata acquisizione dei questi ultimi.

Si trasmettono inoltre:

- copia conforme della quietanza relativa al versamento integrativo della tariffa dei controlli riferita al 2019 a seguito di ricalcolo della stessa secondo le indicazioni riportate nel rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria Prot. ISPRA 2019/53319 del 12/09/2019 e all'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017 e versate in accordo all'art. 6 c. 1 lettera b) dello stesso decreto; la differenza di quanto dovuto e di quanto già pagato (ns. Prot. 005/2019 del 09/01/2019) è pari a 50,00 €;
- un'integrazione alla relazione del 2018 (senza ripetizione delle misure in campo) che includa adeguate valutazioni circa le rilevazioni condotte dal tecnico competente, con particolare riferimento al recettore Ca Rotta;

Voghera Energia S.p.A.


Ing. Marcello Pasquale
Gestore dell'impianto



Allegati:

- Calcolo della tariffa per i controlli previsti per l'anno 2019 rielaborata
- Copia conforme della ricevuta di versamento
- Integrazione alla Relazione di Valutazione di Impatto acustico

Valutazione Integrativa alla relazione di impatto acustico ambientale**CENTRALE TERMOELETTRICA
DI VOGHERA (PV)
Voghera Energia S.p.A.****VALUTAZIONE INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE
DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE**

- ai sensi del D.P.C.M. del 14/11/1997 -

SOTTOSCRIZIONI

Nome	Firma
Massimo Prizzi (Tecnico Competente in Acustica)	
Roberto Giorgi	
Luca Garavana	

SOMMARIO

0	PREMESSA	4
0.1	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
1	VALUTAZIONE CIRCA LA RILEVAZIONE CONDOTTA DAL TECNICO COMPETENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RECETTORE CA ROTTA.....	6
2	VALUTAZIONI CIRCA LA NON APPLICABILITÀ DEL DIFFERENZIALE	8
	ALLEGATO	9
	ALLEGATO A: ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO DI “TECNICO COMPETENTE” EX ART. 2 LEGGE 26.10.95 N. 447	9

0 PREMESSA

In data 09/11/2018 la società Voghera Energia SpA. relativamente alla centrale termoelettrica di Voghera, per tramite del tecnico competente in acustica, ha redatto la relazione di impatto acustico ambientale in ottemperanza al DM. del 16 marzo 1998 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

Il presente documento, redatto nella forma di relazione tecnica di integrazione alla valutazione di Impatto acustico, recepisce pertanto le richieste di chiarimento avanzate del GI in sede di sopralluogo tenutosi presso la centrale di Voghera Energia SpA nelle date dal 22 al 24 maggio 2019.

0.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Segue l'elenco dei principali riferimenti normativi che disciplinano le valutazioni contenute nella presente documentazione.

- **D.P.C.M. 1 marzo 1991:** *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*.
- **L. 26 ottobre 1995, n. 447:** *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*.
- **D.P.C.M. 14 novembre 1997:** *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*.
- **D.M. 16 marzo 1998:** *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*.
- **D.P.C.M. 31 marzo 1998:** *“Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica”*.
- **Comune di Silvano Pietra – Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale**
- **Comune di Voghera – Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale.**
- **Comune di Casei Gerola – Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale**

1 VALUTAZIONE CIRCA LA RILEVAZIONE CONDOTTA DAL TECNICO COMPETENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RECETTORE CA ROTTA

Come osservato dal GI, la misura 1 riferita al ricettore Ca Rotta presenta uno scostamento significativo in termini di rumorosità ambientale quantificabile in un aumento di circa 8,5 dB rispetto al valore medio (40,5 dB) delle tre successive misurazioni.

Come indicato al paragrafo 5.1 della relazione di impatto acustico che di seguito si ripropone per comodità di lettura, “la strumentazione di misura è stata posizionata nel punto ad accesso pubblico più vicino possibile al recettore stesso. Gli accessi alle caschine sono ubicati lungo una strada mediamente trafficata da parte di automobili e mezzi agricoli”.

L'effetto dei ripetuti passaggi dei sopracitati veicoli ha comportato il significativo aumento e scostamento osservato dal GI che, di fatto, non sono da imputare ad emissioni derivanti da attività industriali della CTE Engie di Voghera.

A supporto di quanto sostenuto, per la misurazione di cui trattasi, si riporta, di seguito, il livello equivalente di rumorosità ambientale, $L_{At} = L_{Aeq}$ nel tempo di misura 0002:01:57, il livello massimo e minimo della misura ed i relativi percentili:

misura 1

	LA	MAX	MIN	L1	L5	L10	L50	L90	L95	L99	
L_{At}	49,4	82,3	30,7	60,8	56,1	51,6	40,2	35,9	34,9	33,4	dB

I parametri da considerare a giustificazione di quanto precedentemente asserito sono L_{MAX} ed L_1 in quanto ci forniscono rispettivamente il livello di rumorosità massima rilevata dalla strumentazione durante tutta la misurazione ed il livello di rumorosità che è stato superato in un arco temporale pari all' 1% del tempo di misura quantificabile in 1 minuto e 22 secondi circa.

Il contributo della rumorosità determinato dal passaggio di autoveicoli più o meno veloci e/o rumorosi ha determinato sulla **misura 1** quell'incremento del livello equivalente che si discosta dal resto delle misure 2, 3 e 4 non interessate dal fenomeno e, quindi, sicuramente più rappresentative della rumorosità prodotta dalla Centrale Termo Elettrica di Voghera.

Per completezza si riportano di seguito i livelli equivalenti di rumorosità ambientale, $L_{At} = L_{Aeq}$, i livelli massimi e minimi ed i relativi percentili delle misure 2, 3 e 4 del recettore Ca Rotta nell'immissione diurna:

misura 2

	LA	MAX	MIN	L1	L5	L10	L50	L90	L95	L99	
L_{At}	41,3	70,7	33,5	48,6	45	43,7	39,2	36,5	36	35,1	dB

misura 3

	LA	MAX	MIN	L1	L5	L10	L50	L90	L95	L99	
L_{At}	40,2	59,2	32,6	46,1	43,4	42,4	39,2	36,9	36,4	35,2	dB

misura 4

	LA	MAX	MIN	L1	L5	L10	L50	L90	L95	L99	
LAt	40,7	70,1	34,1	45,2	42,4	41,6	39,3	37,7	37,3	36,5	dB

La scelta di riportare la misura 1 nel contesto delle misurazioni tal quale è legata al fatto che l'apporto di rumorosità dovuto al passaggio dei veicoli si è più volte ripetuto nell'arco temporale della misura ma con durate dell'ordine dei secondi per cui se si fosse proceduto alla eliminazione della componente occasionale la misura avrebbe subito numerose discretizzazioni perdendo di rappresentatività.

2 VALUTAZIONI CIRCA LA NON APPLICABILITÀ DEL DIFFERENZIALE

La relazione oggetto della presente integrazione è stata redatta in continuità con la relazione effettuata nel 2014.

Premesso quanto sopra, per rispondere all'osservazione del GI circa la non applicabilità del limite differenziale di immissione, si osserva che:

- il DPCM del 14/11/1997 nell' art. 4 (Valori limite differenziali di immissione) cita:
 1. *I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, **all'interno degli ambienti abitativi**. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.*
 2. *Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:*
 - a) *se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;*
 - b) *se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.*

Appare evidente come, per procedere a siffatta valutazione, sia necessario eseguire le misurazioni all'interno degli ambienti abitativi definiti quali luoghi all'interno delle abitazioni che più di altri risultano destinati al relax, al riposo e al sonno . L'impossibilità, comunicataci dal Gestore, così come avvenuto nel 2014, di accedere all'interno delle unità abitative oggetto di valutazione non ha consentito l'esecuzione delle misurazioni necessarie per effettuare il successivo confronto tra rumore ambientale e rumore residuo .

A quanto sopra si aggiunga la considerazione che eseguire misurazioni di rumore residuo significa procedere in assenza della causa del disturbo ovvero con impianti non in marcia e per questa ragione è fondamentale la disponibilità/collaborazione della proprietà del recettore dovendosi eseguire misurazioni diurne e notturne.

Tuttavia, sebbene con la valutazione condotta si sia dimostrato il rispetto del limite massimo di immissione, considerazioni di tipo qualitativo possono essere condivise a valle dei risultati ottenuti dalla valutazione di immissione espletata.

I valori misurati nel periodo diurno per tutte le caskine hanno evidenziato valori inferiori a 50 dB (tali valori, considerata la maggiore vicinanza alla centrale, sono da considerarsi sicuramente più alti rispetto all'ipotetica misura svolta all'interno dell'abitazione a finestre aperte). Tali risultati infatti avvalorerebbero l'art. 4 comma 2 lettera a del DPCM 14-11-97 circa la non applicabilità del comma 1 del medesimo decreto. Le considerazioni di cui sopra, seppur di pochi dB, non si possono estendere al caso notturno avendo evidenziato per due caskine su tre valori di poco superiori ai 40 dB ma non si può escludere l'eventualità che si verifichi l'ipotesi di cui alla lettera b) di non applicabilità del criterio differenziale nel caso in cui il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

ALLEGATO

**ALLEGATO A: ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO DI "TECNICO COMPETENTE" EX ART. 2
 LEGGE 26.10.95 N. 447**

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
 DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

03 GEN. 2012

RISPOSTA A

DEL

Gruppo APZ Prot. N. 318

OGGETTO : Attestato di riconoscimento di "tecnico competente" ex art. 2 Legge 26.10.95 n.447.

All'ing. Massimo Prizzi
 Via L. Cali n. 1
 MILAZZO

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 che all'art. 2 commi 6, 7, 8, individua i requisiti del tecnico competente, definito come figura idonea ad effettuare le misurazioni, verificare il rispetto delle norme vigenti, redigere i piani di risanamento acustico, la cui attività può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'Assessorato regionale competente;

Visto il D.P.C.M. 31 marzo 1998 recante i criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica;

Visto il D.A. 294/XVII del 30.06.2000 con il quale venivano meglio precisati i criteri per il riconoscimento della figura di "tecnico competente" nel territorio della Regione Siciliana;

Vista l'istanza del 21 giugno 2001 dell'ing. Massimo Prizzi e la relativa documentazione allegata;

Vista la successiva integrazione del 24 settembre 2001;

Vista la valutazione favorevole espressa in data 10 dicembre 2001 dal nucleo di valutazione di cui al D.A. n. 294/XVII del 30.06.2000;

SI ATTESTA

Che l'ing. Massimo Prizzi nato a Milazzo il 17.04.1970 e residente a Milazzo in via L. Cali n. 1, è in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e pertanto può svolgere l'attività di tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Domenico Pergolizzi)

